



## IL SINDACO

Rende noto che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.4/RIF del 7 giugno 2018, sono state impartite delle disposizioni, per l'incremento della raccolta differenziata, disciplinate, in particolare all'articolo 3 che qui di seguito si riporta:

### Articolo 3

*(Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale)*

1. I Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 30 giugno 2018 a attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta.
2. I Comuni, dovranno avviare entro il 30 giugno 2018 interventi per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quali ad esempio:
  - a. raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta/cartone presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche;
  - b. raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata; controlli della Polizia Municipale e divieto espresso di smaltirli in discarica con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico;
  - c. raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi, con particolare attenzione alla frazione del legno con divieto di conferimento in discarica e con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico.
3. I Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2010 ed assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari idoneamente formati.
4. I Comuni dovranno trasmettere entro il 31 luglio 2018 al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti le seguenti informazioni relative a:
  - a. lo stato di attuazione del piano ARO o altre modalità previste per la gestione del servizio rifiuti;
  - b. il gestore del servizio e le modalità di affidamento e di gestione del servizio per ogni zona (porta a porta, raccolta di prossimità, cassonetti, etc.);
  - c. le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera, i contributi maturati, quelli fatturati e quelli effettivamente introitati dai vari Consorzi di filiera del CONAI e/o da terzi;
  - d. l'elenco delle piattaforme convenzionate per il conferimento dei materiali riciclabili e costi del conferimento dei singoli materiali;
  - e. i controlli svolti sul servizio e le penali applicate;
  - f. Piano economico-finanziario della TARI degli anni 2015/2016/2017 e il grado di riscossione degli ultimi cinque anni della Tari/Tarsu, specificando le percentuali per le utenze domestiche e non domestiche.
5. Considerato che lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti è causato essenzialmente dai bassi livelli di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, notevolmente inferiori ai valori delle altre regioni ed ai limiti di legge, che conseguentemente è notevole il flusso dei conferimenti negli impianti di pretrattamento e in discarica del rifiuto indifferenziato, che ciò provoca criticità per la rapida saturazione delle stesse discariche e nei processi di biostabilizzazione del sottovaglio umido da abbancare, si dispone, con decorrenza 01 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente.
6. I Comuni dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti "eccedenti" quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica.
7. La mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R.9/2010 e ss.mm.ii.
8. Per gli adempimenti di cui ai superiori punti i Sindaci potranno anche avvalersi dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui agli artt. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL.